



CASARTIGIANI
CONFEDERAZIONE AUTONOMA SINDACATI ARTIGIANI

00179 Roma
Via Siria, 25

Tel. 06 5758081
Tel. 06 5780654
nazionale@casartigiani.org
www.casartigiani.org

CIRCOLARE N. 41/22

ROMA, 21/02/2022

Nuova Irpef e abolizione dell'Irap per persone fisiche esercenti attività commerciali ed arti e professioni. Circolare n.4/2022 Agenzia delle entrate.

Roma 21 febbraio 2022_ l'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 4 del 2022 (all. n.1) pubblicata venerdì u.s., fornisce indicazioni sulle novità relative alla tassazione dell'Irpef e all'esclusione dall'Irap per le persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni, così come previsto dall'ultima Legge di Bilancio (L. n. 234/2021).

La circolare in oggetto si sofferma sulle modifiche alle aliquote e agli scaglioni d'imposta, sulla rimodulazione delle detrazioni da lavoro dipendente e assimilati, da pensione, da lavoro autonomo e altri redditi, oltre a riportare alcuni esempi e simulazioni di casi pratici.

Come cambia l'Irpef - La nuova Irpef, come modificata dalla Legge di Bilancio 2022, viene rimodulata su 4 aliquote invece che 5 (23%, 25%, 35%, 43%). Si passa, quindi, dal 27% al 25% per la seconda aliquota relativa ai redditi da 15.001 fino a 28.000 euro, dal 38% al 35% per i quelli fino a 50mila euro, mentre i redditi superiori vengono tassati al 43%, con la soppressione della vecchia aliquota del 41%. La circolare fornisce utili indicazioni sugli adempimenti a carico dei sostituti d'imposta e dei contribuenti, anche senza sostituto: i sostituti d'imposta che non sono riusciti per motivi tecnici ad applicare in tempo le nuove regole sulla tassazione dell'Irpef potranno adeguarsi entro aprile, effettuando un conguaglio per i primi tre mesi del 2022.

I soggetti esclusi dall'applicazione dell'Irap – Il documento di prassi precisa che tra i soggetti esclusi dall'applicazione dell'Irap rientrano le persone fisiche esercenti attività commerciali titolari di reddito d'impresa (art. 55 Tuir) residenti nel territorio dello Stato. Fuori dal perimetro dell'imposta anche le persone fisiche esercenti arti e professioni (art. 53, comma 1 Tuir). Restano, invece, assoggettate a Irap le persone fisiche esercenti arti e professioni in forma associata.

All. n.1: Circolare Agenzia entrate n. 4/E del 18 febbraio 2022